



F

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri";

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità";

VISTO l'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, con il quale si dispone che al finanziamento delle attività di competenza dell'Autorità di regolazione dei trasporti si provvede "mediante un contributo versato dai gestori delle infrastrutture e dei servizi regolati in misura non superiore all'uno per mille del fatturato dell'esercizio delle attività svolte percepiti nell'ultimo esercizio";


VISTO, in particolare, l'articolo 37, comma 6, lettera b), del citato decreto-legge n. 201 del 2011, secondo cui "il contributo è determinato annualmente con atto dell'Autorità, sottoposto ad approvazione da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Nel termine di trenta giorni dalla ricezione dell'atto, possono essere formulati rilievi cui l'Autorità si conforma; in assenza di rilievi nel termine, l'atto si intende approvato";

VISTA la nota n. 11011/2018 del 20 dicembre 2018, con la quale il Segretario generale dell'Autorità di regolazione dei trasporti ha trasmesso, ai fini dell'approvazione, la delibera n. 141/2018 adottata dal Consiglio in data 19 dicembre 2018 di determinazione della "Misura e modalità di versamento del contributo dovuto all'Autorità di regolazione dei trasporti per l'anno 2019" da parte dei soggetti operanti nel settore dei trasporti;

CONSIDERATO che l'articolo 2, comma 5, della delibera, nel disciplinare la misura del contributo, stabilisce che "dal totale dei ricavi potranno essere esclusi: (i) i ricavi delle imprese consorziate derivanti dai servizi di trasporto erogati a Consorzi eroganti servizi di trasporto; (ii) negli altri casi, nella sola ipotesi di unico contratto di trasporto, i ricavi derivanti dal riaddebito di prestazioni della medesima tipologia rese da altro operatore soggetto al contributo; (iii) i ricavi derivanti dalle attività di locazione e noleggio di mezzi di trasporto";

RILEVATO che tale formulazione riprende analoga formulazione contenuta in delibere concernenti il contributo dovuto all'Autorità di regolazione dei trasporti riferite a precedenti annualità, da ultimo nella delibera riferita al 2018;

RILEVATO altresì che, rispetto alla delibera per il 2018 sul contributo dovuto all'Autorità, è nel frattempo intervenuto sul punto l'articolo 16, comma 1, lettera a-ter, del decreto-legge n. 109 del 2018, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 130 del 2018, con cui è stato modificato





Il Presidente del Consiglio dei Ministri

l'articolo 37, comma 6, lettera b), del decreto-legge n. 201 del 2011, in modo da prevedere espressamente per la prima volta con disposizione di rango primario che, ai fini della determinazione del contributo, il computo del fatturato è effettuato in modo da evitare duplicazioni di contribuzione; la disposizione legislativa indicata è formulata in modo da non lasciare margini di apprezzamento discrezionali in ordine alla sua applicazione;

TENUTO CONTO che la formulazione letterale dell'articolo 2, comma 5, della delibera n. 141 del 2018 dell'Autorità di regolazione dei trasporti conferma invece la precedente formulazione in


base alla quale dal totale dei ricavi "potranno essere esclusi" alcuni specifici tipi di ricavi individuati dalla medesima delibera;

TENUTO CONTO che la modifica legislativa intervenuta rende necessario che sia assente qualsiasi discrezionalità amministrativa in ordine all'applicazione della richiamata novella legislativa con l'attribuzione di una mera discrezionalità tecnica volta ad accertare la sussistenza dei presupposti individuati dal medesimo articolo 2, comma 5, della delibera;

PRESO ATTO dello scambio di note con cui l'Autorità ha confermato che, in base alla delibera n. 141 del 2018, è esclusa ogni valutazione discrezionale da parte dell'Autorità medesima in ordine all'applicazione delle disposizioni concernenti il divieto di duplicazione del contributo e che in sede di attuazione della delibera sul contributo 2019, specificatamente nella determina annuale dell'Autorità che fornisce agli operatori economici le indicazioni operative, saranno indicate, come da prassi, le modalità che consentano agli operatori stessi di evitare la duplicazione della contribuzione;

RITENUTO, pertanto, di dover raccomandare che, con specifico riguardo all'applicazione delle disposizioni concernenti il computo del fatturato al fine di evitare duplicazioni di contribuzione, sulla base di quanto previsto dall'articolo 37, comma 6, lettera b), del decreto-legge n. 201 del 2011 e dall'articolo 2, comma 5, della delibera n. 141 del 2018, sia considerata la sola sussistenza dei requisiti previsti, con esclusione di ogni forma di valutazione discrezionale (fermo restando che nelle future delibere concernenti il contributo dovuto all'Autorità di regolazione dei trasporti si terrà conto, anche con riguardo alla formulazione utilizzata, di quanto sopra indicato);

VISTA la nota del Gabinetto del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 742 in data 16 gennaio 2019, concernente la trasmissione del contributo del Dipartimento del tesoro nonché del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato che, in particolare, nel comunicare, per quanto di competenza, di non avere osservazioni da formulare sull'approvazione della delibera in parola, segnala l'opportunità che l'Autorità – anche in considerazione delle problematiche e dello stato di incertezza derivanti dagli esiti dei contenziosi in corso – assicuri un costante monitoraggio della spesa programmata al fine di garantire l'equilibrio finanziario dell'esercizio





Il Presidente del Consiglio dei Ministri

2019 e nell'obiettivo di contenere, anche negli anni futuri, la pressione contributiva a carico dei soggetti vigilati;

CONSIDERATO che, nei termini previsti dall'articolo 37, comma 6, lettera b) del menzionato decreto-legge n. 2012 del 2011, non sono stati formulati rilievi sulla citata delibera n. 141/2018 del 19 dicembre 2018;

RITENUTO, pertanto, di poter procedere all'approvazione della delibera ai fini di esecutività della stessa;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 giugno 2018, con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, on. dott. Giancarlo Giorgetti, è stata conferita la delega per la firma di decreti, atti e provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri;

DECRETA

Art.1

Ai sensi dell'articolo 37, comma 6, lettera b), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, modificata dall'articolo 36, comma 1, lettera e), n. 2), del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e da ultimo dall'articolo 16, comma 1, lett. a-ter), del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, è approvata, ai fini della esecutività, la allegata delibera n. 141/2018 del 19 dicembre 2018, concernente la "Misura e modalità del versamento del contributo dovuto all'Autorità di regolazione dei trasporti per l'anno 2019".

Roma, 17 GEN. 2019

p. IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
(Giancarlo Giorgetti)

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
SEGRETARIATO GENERALE
UFFICIO DEL BILANCIO E PER IL RISCONTRO
DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVO-CONTABILE
VISTO E ANNOTATO AL N. 6597/2019

Roma, 19.2.2019

IL REVISORE

Sergi

IL DIRETTORE
D. Schi